

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 06/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. il 08/10/2015 al n. 131817, con la quale la Sig.ra Ingrà Anna Maria nata a Enna il 27/05/1956, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 31/12/2017 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 109686 del 06/10/2017 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che la Sig.ra Ingrà Anna Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che la stessa maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 27/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 61501 del 07/11/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Ingrà Anna Maria, ha comunicato di non avvalersi della facoltà di contingentamento per la medesima dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 129132 del 20/11/2017 con la quale si comunica alla Sig.ra Ingrà Anna Maria che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/01/2018;
- VISTO il D.A. n. 1168 Gr. XI del 30/06/1987 - registrato alla Corte dei conti il 08/10/1987, reg. n. 26, fgl. n. 233 - con il quale la Sig.ra Ingrà Anna Maria è stata nominata, a decorrere dal 31/05/1986, Assistente Amministrativo del ruolo regionale di cui alla tab. "A" allegata alla l.r. n. 41/85;
- VISTO il D.D.G. n. 04897 del 10/12/2003 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione al n. 6515 il 31/12/2003 - con il quale la Sig.ra Ingrà Anna Maria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D4 - Funzionario Direttivo" - con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il D.D.S. n. 467 del 14/02/2017 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 20/02/2017 al n. 258 - con il quale, in favore della Sig.ra Ingrà Anna Maria, è stato riconosciuto ai fini di quiescenza il periodo di congedo per maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro pari a mesi 05;

VISTO il D.D.S. n. 5071 del 11/09/2017 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 21/09/2017 al n. 2959 - con il quale, in favore della Sig.ra Ingrà Anna Maria, sono stati computati utili ai fini di quiescenza anni 04 mesi 03 giorni 00 relativi al servizio pre-ruolo svolto dalla stessa dal 01/03/1982 al 30/05/1986;
 VISTO lo stato matricolare regionale;
 ACCERTATO che la Sig.ra Ingrà Anna Maria, alla data del 31/12/2017, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 07 giorni 04 e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 31/12/2017	31	07	01
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 467/2017)	00	05	00
Servizio computato utile ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 5071/2017)	04	03	00
Totale	36	03	01

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;
 RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/01/2018 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Ingrà Anna Maria nata a Enna il 27/05/1956, categoria "D" - Funzionario direttivo - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 23 NOV. 2017



IL DIRIGENTE GENERALE
 L. Giannanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
 Dott. Giovanni Angileri

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
 Ivan Di Bona